

REGOLAMENTO (CEE) N. 529/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1987

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 646/86 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 646/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/86⁽⁴⁾, fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo ;

considerando che l'andamento dei prezzi dei vini rossi da tavola constatati sui mercati spagnoli giustifica un adeguamento dell'importo della restituzione applicabile in Spagna a tali vini ; che occorre modificare in tal senso il regolamento in oggetto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO.:

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 646/86 nella colonna « importo della restituzione in ECU/% vol/hl applicabile in Spagna », l'importo « 0,70 » applicabile ai vini rossi o rosati da tavola di cui alle sottovoci ex 22.05 CI e CII della tariffa doganale comune è sostituito dall'importo « 0,90 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 319 del 14. 11. 1986, pag. 33.